



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**SEVIZI DI CASSA SENZA VINCOLO DI TESORERIA UNICA (INCASSI E
PAGAMENTI) DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

CIG: 36041373F0

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto Rep. n. XXXXXX

**OGGETTO: Sevizi di cassa senza vincolo di Tesoreria
Unica (incassi e pagamenti) dell’Agenzia
Italiana del Farmaco CIG: 36041373F0**

Stipula: XXXXXXXXXXXX

Decorrenza: XXXXXXXXXXXX

Scadenza: XXXXXXXXXXXX

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali

REP. N. XXX

..

L'anno 2011, il giorno XX del mese XXXX in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, XXXXXXXXXXXXX, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono presenti i signori:

XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute in data XXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX, e, per la carica, XXXXXXXX della Banca XXXXXXX, giusta i poteri conferiti dal XXXXXXXXXXXXXXX, in data XXXXXXXX.

I contraenti della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA SENZA
VINCOLO DI TESORERIA UNICA (INCASSI E PAGAMENTI)
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, in qualità di Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente Contratto, in Roma, Via del Tritone n 181;

E

la XXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXX, iscritta al registro delle imprese di XXXX al n. XXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXX e codice fiscale n. XXXXXXX, titolare dell'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciata dalla Banca d'Italia in data _____, nella persona del XXXXXXX, nato a XXXXXXX il _____, e del XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX il XXXXXXX, in qualità di Procuratori Speciali, giusta i poteri conferiti con Procura Speciale a firma del _____ in data _____, elettivamente domiciliati ai fini del presente Contratto in XXXX, XXXXXXX;

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 - *Banca*, la Banca _____, come in epigrafe;
 - *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee (GUCE) il giorno 28/11/2011 n. ID 2011-165031 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), 5^a Serie speciale n. 141 del 30/11/2011;
 - *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
 - *Prospetto informativo*, indica il documento contenente la disciplina di gara integrativa rispetto a quella descritta nel *Bando*;
 - *Servizi*, indica il complesso dei servizi di cassa senza vincolo di tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell'Agenzia Italiana del Farmaco, disciplinati secondo le modalità ed i termini riportati nel *Contratto*, nel *Capitolato tecnico*, nel *Prospetto informativo* e nel *Progetto tecnico*;
 - *Capitolato tecnico*, indica il documento contenente la descrizione delle principali attività dell'Agenzia Italiana del Farmaco in relazione alle quali la *Società* dovrà effettuare i *Servizi*, nonché le caratteristiche minime del complesso degli stessi *Servizi*;
 - *Progetto tecnico*, indica il documento tecnico presentato a corredo dell'offerta nella Busta "B", redatto dalla *Banca* e contenente la descrizione delle modalità operative per lo svolgimento e il miglioramento del servizio, l'eventuale ritiro, con proprio personale, presso gli uffici dell'Agenzia, della documentazione inerente il servizio di tesoreria; la proposta di eventuali servizi aggiuntivi, l'Amministrazione della liquidità giacente;
 - *Offerta Economica* indica l'Offerta presentata dalla *Banca* in sede di gara; Offerta Economica, recante l'indicazione: a) del Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere; b) del Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo

dell'anticipazione di tesoreria; c) del Tasso commissione applicato per eventuali polizze fideiussorie richieste dall'AIFA.

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o la Banca;
 - *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e la Banca;
- b) per l'affidamento dei *Servizi* l'AIFA ha indetto, con il *Bando di gara*, una gara d'appalto a procedura aperta;
- c) come da determina n. XX del XXXXXXXX, la Banca è risultata aggiudicataria dei *Servizi*, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per AIFA;
- d) in data __/__/____ le Autorità competenti hanno rilasciato i certificati di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., attestanti l'insussistenza a carico dell'Aggiudicatario, del preposto e legale rappresentante nonché di tutti i suoi procuratori, delle cause ostative alla stipula del *Contratto* indicate nella medesima norma, documenti che vengono allegati al *Contratto* sotto il n. 1.
- e) la *Banca* ha presentato la comunicazione attestante la propria composizione societaria, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, che viene allegata al *Contratto* sotto il n. 2;
- f) La *Banca* garantisce l'AIFA con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente gara, ivi inclusa la garanzia per il termine di validità richiesto ed è, pertanto, esonerata dal prestare la cauzione definitiva.
- g) la *Banca* dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi tecnici, organizzativi e di personale necessari alla corretta prestazione dei *servizi* alle condizioni di cui al *Contratto*;
- h) la *Banca* dichiara, inoltre, che quanto risulta dal *Contratto* e dai suoi allegati, dal *Prospetto Informativo* e dal *Capitolato Tecnico* definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dei *servizi* e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la loro idonea valutazione;

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti gli atti menzionati nel Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se ad esso non materialmente allegati.
2. I *servizi* sono regolati, oltre che dal Contratto, dai documenti costituenti l'*Offerta Tecnica*, allegati al *Contratto* sotto il n. 3 e dalla Dichiarazione d'*Offerta Economica*, allegata al *Contratto* sotto il n. 4.
3. Le *Parti* convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel *Contratto* prevalgono sul contenuto dei predetti documenti.

Art. 2

Scopo, materia e limiti del contratto

1. L'AIFA affida integralmente alla Banca la gestione dei propri servizi di cassa, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi strumentale ed occorrente.
2. La gestione finanziaria dell'AIFA ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal giorno di stipula del presente contratto in conformità dei patti stipulati con il presente contratto e sarà disimpegnato dalla Banca, nei propri locali, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico.
4. Di comune accordo tra le Parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti e/o adattamenti ritenuti necessari.

Art. 3

Riscossioni - Obblighi dell'AIFA

1. L'AIFA delega la Banca ad incassare tutte le somme ad essa spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando ad essa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. A tal fine, l'AIFA si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli ordinativi di pagamento da emettersi a suo favore vengano intestati alla Banca.
2. Il mandato di cui al primo comma è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile.
3. Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'AIFA su moduli appositamente predisposti,

numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale o dalle persone dal medesimo incaricate, contro rilascio di note per presa in consegna.

4. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'AIFA, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'AIFA stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "*salvi i diritti dell'AIFA*". Tali incassi, da accreditare fra le "*partite sospese*" a disposizione dell'AIFA, saranno immediatamente segnalati a quest'ultima affinché emetta i relativi ordini di riscossione - recanti la dicitura "*a copertura del sospeso n. ____*" - entro quindici (15) giorni o, comunque, entro l'ultimo giorno del mese in corso.

Art. 4

Modalità e tempi di esecuzione dei pagamenti

1. La Banca effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'AIFA su moduli da essa predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Generale o dalle persone dal medesimo incaricate, contro rilascio di note per presa in consegna.
2. La Banca, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell'AIFA, potrà dare autonomamente corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, quali ratei di imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche in assenza dei relativi mandati. Tali pagamenti, da addebitare fra le cd. "*partite sospese*" al nome dell'AIFA, saranno immediatamente segnalati a quest'ultima affinché emetta i relativi ordini di pagamento - recanti la dicitura "*a copertura del sospeso n. ____*" - entro quindici (15) giorni o, comunque, entro l'ultimo giorno del mese in corso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'AIFA soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.
3. Per ogni pagamento la Banca, dietro espressa richiesta dell'AIFA, si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione. A comprova e discarico dei pagamenti eseguiti mediante i mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario (accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, invio a quest'ultimo di assegno circolare), sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così

effettuato apposta dalla Banca sul mandato, convalidata da timbro datario e firma della Banca stessa. In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvederà ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'AIFA unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

4. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento emessi dall'AIFA e l'imputazione dell'onere relativo, la Banca si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
5. La Banca non è tenuta a dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte, non firmati dalle persone all'uopo abilitate o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.
6. La Banca si impegna ad eseguire gli ordinativi nel più breve tempo possibile e comunque cartaceo nel rispetto della tempistica imposta dalle norme di legge vigenti.

Art. 5

Firme autorizzate

1. L'AIFA si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

Art. 6

Trasmissione degli ordinativi

1. Gli ordinativi saranno trasmessi dall'AIFA alla Banca accompagnati da distinta, in doppia copia, di cui una a titolo di ricevuta per l'AIFA stessa.

Art. 7

Limiti di pagamento

1. I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'AIFA. La Banca non è tenuta a dare avviso all'AIFA del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità.

Art. 8

Comunicazioni giornaliere - Restituzione ordinativi

1. La Banca trasmetterà giornalmente all'AIFA, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate, allegando al modulo stesso gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come specificato nel precedente art. 3. L'AIFA comunicherà l'accettazione della documentazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmata da un proprio funzionario all'uopo designato con apposita comunicazione.
2. I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'AIFA dopo la loro totale estinzione. La trasmissione verrà effettuata all'AIFA con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dall'AIFA stessa alla Banca firmato, come sopra detto, per accettazione.
3. Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti, emessi dall'AIFA nel corso dell'esercizio stesso, saranno dalla Banca restituiti all'AIFA medesima accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una controfirmata dall'AIFA, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benestare della documentazione ricevuta.

Art. 9

Conto riassuntivo del movimento di cassa

1. Il conto riassuntivo del movimento di cassa sarà costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario tenuto dalla Banca.

Art. 10

Condizioni

1. Per le condizioni e servizi si rimanda all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica presentate dalla Banca in sede di gara, che formano parte integrante della presente convenzione come allegati n.ri 3 e 4.
2. Sulle operazioni ed i servizi non espressamente disciplinati nella suddetta offerta saranno applicate le condizioni espressamente concordate fra l'AIFA e la Banca, che applicherà il migliore trattamento consentito in relazione alle singole fattispecie nonché all'andamento del mercato.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'AIFA si impegna ad estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza

predeterminata, concessi dalla Banca a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dall'Istituto cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché a far assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'AIFA.

Art. 11

Comunicazioni periodiche della Banca – Chiusura Conti - Reclami

1. La Banca invierà all'AIFA gli estratti in linea capitale del c/c di cassa alla fine di ogni mese.
2. Alle chiusure trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, la Banca trasmetterà all'AIFA l'ultimo foglio dell'estratto di conto regolato per capitali ed interessi.
3. L'AIFA si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi dalla Banca. Trascorsi quaranta giorni dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
4. L'AIFA è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
5. Alla fine dell'esercizio, una volta concordate le risultanze del conto, l'AIFA disporrà a mezzo ordinativo, ovvero mediante comunicazione epistolare indirizzata alla Banca, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari, il trasferimento "a nuovo" del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

Art. 12

Quadro di raccordo del conto

1. L'AIFA consente che la Banca proceda ogni sei mesi, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'AIFA stessa. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti, saranno trasmessi all'AIFA in plico raccomandato.
2. L'AIFA deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". Trascorso tale termine la Banca resta

sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 13

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'AIFA, alle condizioni di cui all'art. 10.
2. Alle migliori condizioni consentite dall'andamento del mercato saranno altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'AIFA, con obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'AIFA stessa, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

Art. 14

Compensi - Rimborso spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso alla Banca, delle spese dovute per legge.
2. Il pagamento di tali spese sarà corrisposto con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, recante CIG 36041373F0 e corredata dalla rendicontazione delle spese rese nell'arco temporale di riferimento, intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedita a: *Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio*, Via del Tritone n. 181– 00187 - Roma. Tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, n. _____ presso la BANCA _____ - Agenzia n. __, codice ABI n. ____, codice CAB n. ____, CIN ____, codice SWIFT: BIC _____, IBAN _____.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Banca dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

- _____, nato a _____ il _____
(C.F.: _____);

- _____, nato a _____ il _____
(C.F.:_____).

1. L'AIFA provvederà al pagamento delle fatture di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
2. La Banca si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 2, avranno effetto liberatorio per l'AIFA.
3. La Banca garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte della Banca del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.
5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
6. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

Art. 15

Servizio Telematico

1. La Banca si impegna ad attivare l'esecuzione dei mandati a mezzo di mandati informatici, all'uopo utilizzando un sistema telematico volto a conseguire la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Art. 16

Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà durata di anni tre (3) a partire dalla data di stipula del presente contratto, con facoltà dell'AIFA di rinnovare la durata per ulteriori tre (3) anni.

Art. 17

Garanzia e Responsabilità

1. La Banca è tenuta a garantire con il proprio patrimonio l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, per tutto quanto attiene ai servizi di cassa nonché per ogni somma e valore dalla stessa trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'AIFA, ed è perciò esonerata dal prestare cauzione.
2. Per eventuali danni causati all'AIFA o a terzi, la Banca risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
3. La Banca sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.
4. La Banca sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge.
5. La Banca sarà responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuta ad informare per iscritto l'AIFA in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
6. Per tutta la durata del contratto, la Banca aggiudicataria dovrà mantenere e/o adeguare tutti i coefficienti di vigilanza indicati nel proprio Bilancio "parte F informazioni sul Patrimonio, Sez. 2.2", alle prescrizioni imposte dalle competenti autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali. In caso di inosservanza a tale obbligo da parte della Banca, l'AIFA si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Art. 18

Divieto di subappalto, di cessione del Contratto e del credito

1. E' fatto divieto alla Banca di cedere o di far eseguire in tutto o in parte ad altre Banche i servizi oggetto del presente Contratto.
2. E' fatto divieto alla Banca di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal Contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando il diritto da parte dell'AIFA al risarcimento di ogni danno e spesa.

Art. 19

Recesso

1. Resta inteso che l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa, dandone semplice preavviso alla *Banca*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA* stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la *Banca* avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza di cui all'art. 16, ma non per le attività espletate in data successiva; la *Parte* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo nei confronti dell'*AIFA*.

Art. 20

Segreto d'ufficio

1. La *Banca* si impegna, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'*AIFA*, a non divulgare informazioni relative all'*AIFA* di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa conferito con il presente *Contratto*.
2. La *Banca*, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.
3. La *Banca* prende atto di quanto stabilito dal Decreto Legge 30 gennaio 1976 n. 8, convertito in Legge 23 marzo 1976 n. 60, dall'art. 5 della Legge 19 luglio 1977 n. 412, e dall'art. 6 della Legge 11 marzo 1988 n. 66, nonché dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 413. Pertanto, la Società si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al *Contratto*, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.

4. La *Banca* dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate.

Art. 21

Disposizioni antimafia

1. La *Banca* prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del *Contratto* è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la *Banca* garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. La *Banca* si impegna a comunicare immediatamente all'*AIFA*, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto*:
 - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del *Contratto*, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della *Banca* stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di Amministrazione;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (dueper cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del *Contratto* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del *Contratto*.
3. La *Banca*, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del *Contratto* venissero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il *Contratto* stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'*AIFA* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 22

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Banca, con la stipula del *Contratto*, prende atto della presente Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003:
- a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, presso i cui locali i dati sono archiviati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza logiche, fisiche, informatiche ed organizzative di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento è l'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, in persona del XXXXXXXX;
 - b) i dati forniti con la documentazione allegata al *Contratto* come nn. 1 e 2, vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge in ordine alla normativa antimafia;
 - c) i dati forniti nella dichiarazione d'offerta, allegata al *Contratto* come n. 4, sono acquisiti ai fini delle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché degli adempimenti contabili e per il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - d) i dati personali trattati nell'espletamento dei *servizi* sono limitati ai dati identificativi di tipo contabile e/o fiscale di soggetti creditori e/o debitori dell'AIFA, al solo scopo di dare corretta esecuzione alle obbligazioni del presente *Contratto*.
3. Le Parti convengono che il trattamento dei dati personali di cui è titolare l'AIFA, effettuato nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto verrà svolto da parte della Banca mediante personale appositamente designato "incaricato al trattamento", sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. A tale riguardo, l'AIFA procederà alla designazione della Banca quale "*Responsabile esterno al trattamento dei dati*", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.
4. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti della Banca i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente *Contratto* sarà competente il Foro di Roma.

Art. 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Banca tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AIFA.
2. A tal fine, la Banca dichiara che i *servizi* sono prestati nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Banca è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.; conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per l'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Dott. XXXXXXXXXXXX

Per la Banca

La Banca dichiara di aver letto, di conoscere ed espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e le condizioni contrattuali sopra trascritte e qui di seguito elencate:

- Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati
- Art. 2 - Scopo, materia e limiti del contratto
- Art. 3 - Riscossioni - Obblighi dell'AIFA
- Art. 4 - Modalità e tempi di esecuzione dei pagamenti
- Art. 5 - Firme autorizzate
- Art. 6 - Trasmissione degli ordinativi
- Art. 7 - Limiti di pagamento
- Art. 8 - Comunicazioni giornaliere - Restituzione ordinativi
- Art. 9 - Conto riassuntivo del movimento di cassa
- Art. 10 - Condizioni

- Art. 11 - Comunicazioni periodiche della Banca – Chiusura Conti - Reclami
- Art. 12 - Quadro di raccordo del conto
- Art. 13 - Amministrazione titoli e valori in deposito
- Art. 14 - Compensi - Rimborso spese di gestione
- Art. 15 - Servizio Telematico
- Art. 16 - Durata del contratto
- Art. 17 – Garanzia e responsabilità
- Art. 18 - Divieto di subappalto, di cessione del Contratto e del credito
- Art. 19 - Recesso
- Art. 20 - Segreto d'ufficio
- Art. 21 - Disposizioni antimafia
- Art. 22 - Trattamento e protezione dei dati personali
- Art. 23 – Foro competente
- Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Per la Banca

Allegati allo Schema di Contratto:

- 1) Certificati di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., attestanti l'insussistenza a carico dell'Aggiudicatario, del preposto e legale rappresentante nonché di tutti i suoi procuratori, delle cause ostative alla stipula del Contratto;
- 2) Comunicazione attestante la composizione societaria della Banca, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- 3) Offerta Tecnica;
- 4) Offerta Economica.